



# assil

Associazione Nazionale  
Produttori Illuminazione



## Trending topics tecnici nel mondo dell'illuminazione

---

VIII Edizione, 13 marzo 2024



# Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

L'impatto sull'industria dell'illuminazione

**Fabio Pagano**

ASSIL Technical manager

Lighting Open Day – VIII Edizione,  
13 marzo 2024



# ESPR – raggiunto un accordo

- Il 30 marzo 2022 la Commissione UE ha presentato una proposta di regolamento relativo alle specifiche ECODESIGN dei prodotti sostenibili.
- In Parlamento UE, il dossier è stato deferito alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), con **Alessandra Moretti** (S&D, Italia) come **relatrice**.
- Le commissioni per il mercato interno e la protezione dei consumatori (**IMCO**) e per l'industria, la ricerca e l'energia (**ITRE**) sono **commissioni associate**, in quanto la commissione IMCO ha alcune competenze esclusive su alcuni articoli della proposta (ad esempio per quanto riguarda la conformità dei prodotti).



LIGHTING 2024  
CODESIGN DAY



**RAPPOREUR**

**Alessandra MORETTI**

**AFET - ENVI - FEMM - TRAN**

# ESPR – raggiunto un accordo

- La commissione ITRE e la commissione IMCO hanno pubblicato i loro pareri sulla proposta rispettivamente il 31 marzo e il 27 aprile 2023.
- Il 6/12/2022 la relatrice della Commissione ENVI ha pubblicato il suo progetto, comprendente 97 emendamenti alla proposta della Commissione.
- In totale sono stati presentati **1136** emendamenti all'ENVI. La votazione sul progetto in seno alla commissione ENVI si è svolta il 15/6/2023.
- La relazione è stata approvata con **68** voti favorevoli, **12** contrari e **8** astensioni.




Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Lighting Open Day – VIII Edizione, 13 marzo 2024



# ESPR – raggiunto un accordo

- L'attuale direttiva quadro ECODESIGN 2009/125/CE riguarda solo i prodotti connessi all'energia (ErP).
- Fissa norme per le misure d'implementazione che stabiliscono specifiche minime ECODESIGN di prodotti o gruppi di prodotti specifici.
- Situazione delle misure d'implementazione:



			Key
Local Space Heaters	Solid fuel local space heaters	TVs, Electronic displays	
Tumble driers	Solid fuel boilers	Light sources and separate control gears	Finalisation
Horizontal: Standby/off mode consumption	Air heating/ cooling products	Welding equipment	Voluntary
Smartphones, mobile phones other than smartphones, cordless phones and slate tablets	Circulators	Electric motors and variable speed drives	Transition regime
Game consoles	Computers	Household dishwashers	IA to RSB
Space and combination heaters	Power transformers	Household washing machines and washer-dryers	IA in preparation
Water heaters/ storage tanks and solar devices	Vacuum cleaners	Refrigerating appliances (including household fridges and freezers)	Under ESPR
Air conditioners	Domestic cooking appliances	Refrigerating appliances with sales function	
Water pumps	Professional refrigeration equipment	EV charging boxes	
Industrial fans	Imaging equipment	Professional laundry	
External power supplies	Ventilation units	Professional dishwashers	
Photovoltaic panels	Servers and data storage products		

# ESPR – raggiunto un accordo

- Testo è stato concordato dopo 3 *trilogues* (30 agosto, il 7 novembre e il 5 dicembre 2023) e oltre 20 riunioni tecniche
- Approvato dal COREPER il 22 dicembre 2023
- Votato dalla [Commissione ENVI](#) l'11 gennaio 2024
- il testo è attualmente in fase di valutazione dei Giuristi linguisti che lo stanno revisionando
- **La votazione in plenaria del PE avverrà ... [? 2024]**



Lighting Open Day – VIII Edizione, 13 marzo 2024



# I numeri del nuovo Regolamento UE

Circa 210 pagine di documento che andrà in votazione finale al Parlamento UE e al Consiglio

Più di 110 «considerando» per introdurre il testo del nuovo regolamento

XIV capitoli per più di 71 articoli

8 Annexes

66 definizioni





The graphic features a large blue letter 'I' on the left. To its right is a blue highlighter pen, tilted as if writing. Further right is a lightbulb shape composed of colorful puzzle pieces in shades of blue, red, yellow, and purple. The text 'LIGHTING 2024' is written vertically in green, and 'OPEN DAY' is written vertically in grey, both overlapping the lightbulb graphic.

# HIGHLIGHTS

Il nuovo regolamento ECODESIGN comprende i seguenti elementi...:

# Specifiche ECODESIGN

- Tutti i prodotti sul mercato UE devono essere conformi alle specifiche minime di ECODESIGN, stabilite in atti delegati, per i diversi gruppi di prodotti.
- In riferimento all'**Allegato I Product parameters** le specifiche ECODESIGN potranno migliorare :
  - ⇒ la durabilità, l'affidabilità, la riparabilità, il riutilizzo, la possibilità di aggiornamento,
  - ⇒ la possibilità di manutenzione e ricondizionamento, la possibilità di ri-fabbricazione e riciclaggio,
  - ⇒ l'uso o l'efficienza delle risorse, il contenuto riciclato,
  - ⇒ la presenza di sostanze chimiche pericolose, l'impatto ambientale (LCA e CFP, micro e nano plastiche), e la prevista produzione di materiali di scarto;



# Specifiche ECODESIGN

- nel fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile, la Commissione deve assicurarsi che i fabbricanti non limitino la **durabilità** di un prodotto, rendendolo **prematamente obsoleto** (Rif. **Art. 5**)
- La Commissione presenterà i progetti di piani di lavoro e i relativi aggiornamenti al Parlamento prima della loro adozione (Rif.: **Art 16**):
  - Il piano di lavoro ESPR deve essere stabilito entro 9 mesi dall'entrata in vigore
  - JRC produrrà documentazione e sarà consultato sui prodotti **non ErP**
  - Gli **ErP** saranno riferiti nel piano di lavoro «**EDELWP 22-24**»
  - Forum ECODESIGN dovrà essere consultato in merito al WP
  - Il contenuto del WP è un elenco di prodotti da prendere in considerazione o da giustificarne l'esclusione



# Specifiche ECODESIGN

- Approccio analogo alla Direttiva ECODESIGN
  - Il Piano di lavoro stabilisce le priorità
  - Requisiti di prestazione (articolo 6)
  - Obblighi di informazione (articolo 7)
  - Gamma più ampia di aspetti del prodotto che devono essere analizzati e regolamentati
- [MEErP](#) continua ad essere utilizzato per gli ErP, ma integrato per gli aspetti aggiuntivi
- Nuova possibilità di fissare requisiti orizzontali (Rif. **Art. 5**)
  - Preparatory study and IA merged
  - Formal adoption procedure changes

## Ecodesign Directive



## New Regulation



40 months



# Digital Product Passport

- Passaporto digitale per gruppi di prodotti specifici, che fornisce informazioni sulle prestazioni, la tracciabilità, la documentazione tecnica, le sostanze chimiche nocive, i manuali d'uso, ecc.
- Dovrebbe facilitare la riparazione o il riciclaggio dei prodotti, la tracciabilità delle SoC lungo la catena d'approvvigionamento

2024



ESPR

## Digital Product Passport (DPP)



Tracking of **raw materials extraction/production**, supporting due diligence efforts



Benefit **market surveillance authorities and customs authorities**, by making available information they would need to carry out their tasks



Enable **manufacturers** to create products **digital twins**, embedding all the information required



Make available to **public authorities and policy makers** reliable information. Enable to link **incentives** to **sustainability performance**



Tracking the life story of a product, enabling services related to its **remanufacturing, reparability, re-use/re-sale/second-life, recyclability**, new business models



Allow **citizens** to have access to **relevant and verified information** related to the characteristics of the products they own or are considering to buy/rent (e.g. using apps able to read the identifier)

# Digital Product Passport

- La Commissione deve istituire una piattaforma pubblica online che consenta ai consumatori di confrontare le informazioni contenute nei passaporti dei prodotti.
- Per l'accesso al DPP dopo un'eventuale insolvenza interruzione delle attività in UE, all'immissione di un prodotto sul mercato si rende disponibile una copia di backup del DPP tramite un soggetto terzo indipendente, certificato come fornitore di servizi DPP
- Le informazioni essenziali per la salute, la sicurezza e i diritti degli utenti finali dovranno essere fornite in forma fisica con il prodotto.



# Digital Product Passport

- Sarà linkato in modo univoco a un prodotto con accesso tramite un supporto dati (Codice a barre / QR code...)
- Archiviazione **decentralizzata** dei dati (probabilmente presso i produttori)
- Accesso differenziato ai dati in base alla necessità (dati pubblici, limitati, B2B)
- Possibili livelli di raggruppamento: (i) modello, (ii) lotto, (iii) articolo
- **Registro centrale** della Commissione con **dati limitati** per l'accesso alle autorità
- Portale online per la ricerca di informazioni sui prodotti
- Può essere utilizzato da più legislazioni (batterie, giocattoli, detersivi, ecc.)
- I dati digitali esistenti dovrebbero essere collegati quando tecnicamente possibile (ad esempio, SCIP, ICSMS, EPREL)
- Mandato di standardizzazione sull'architettura del DPP atteso nei prossimi giorni
- Atti delegati sulla governance del DPP in fase preparazione
- Eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) per altri sistemi di fornitura di informazioni digitali (EPREL)



# Distruzione dell'invenduto

- Saranno introdotti obblighi di trasparenza per le imprese che scartano i **prodotti di consumo** invenduti.
- La Commissione avrà il potere di vietare, in una fase successiva, la distruzione di particolari gruppi di prodotti che hanno un impatto ambientale significativo;
- Ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, sarà vietata la distruzione di **tessuti e calzature** invenduti, e di **apparecchiature elettriche ed elettroniche** da parte delle aziende (con alcune possibili eccezioni).
- Ciò non si applicherà alle piccole e medie imprese.



# Mercati online vs vigilanza del mercato

- I mercati online saranno tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per garantire misure efficaci di vigilanza del mercato,
- le autorità di vigilanza del mercato avranno il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere i prodotti non conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile;



# Appalti pubblici verdi (GPP)

- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano specifiche ECODESIGN per gli appalti pubblici, comprese le specifiche tecniche e i criteri di selezione obbligatori (Rif. **Art. 58 GPP**);

*I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 sono fissati, se del caso, al fine di incentivare l'offerta e la domanda di prodotti ecosostenibili contemplati dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, tenendo conto del valore e del volume degli appalti pubblici aggiudicati per i pertinenti gruppi di prodotti e della fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più ecosostenibili senza comportare costi sproporzionati*



# Incentivi per prodotti sostenibili

- Gli Stati membri sono autorizzati ad incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili, ad esempio introducendo **ecobonus** e una **tassazione green**.



# Ricorso del consumatore

- la commissione ENVI ha inoltre introdotto nuove disposizioni sui ricorsi per i consumatori nel caso in cui un prodotto non sia conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile.
- Il Parlamento ha approvato la relazione senza modifiche il 12 luglio 2023 con 473 voti favorevoli, 110 contrari e 69 astensioni. (Rif. **Articolo 69bis**)

*In caso di non conformità di un prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, i seguenti operatori economici sono responsabili dei danni subiti dal consumatore:*


- a. il fabbricante, oppure,*
- b. nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, e fatta salva la propria responsabilità, l'importatore o il mandatario del fabbricante, oppure, ... (continua)*



# Ricorso del consumatore

- c. *nel caso in cui l'importatore non sia stabilito nell'Unione o non vi sia un rappresentante autorizzato del fabbricante, il fornitore di servizi di logistica.*

*La responsabilità degli operatori economici di cui alle lettere da a) a c) per il risarcimento dei danni non pregiudica l'applicazione di altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.*



# Abrogazione e disposizioni transitorie

- La Direttiva 2009/125/CE è abrogata dalla data di entrata in vigore del Regolamento ESP (data di pubblicazione su OJEU + 20 giorni).
- Eccezione per
  - l'elenco esplicito dei 19 prodotti specifici che sono oggetto di regolamenti coperti da un regime transitorio, **fino al 31 dicembre 2026**
  - i prodotti disciplinati da misure di esecuzione 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di attuazione, **fino al 31 dicembre 2030**



# Abrogazione e disposizioni transitorie

- La base giuridica per questo lavoro in corso rimane la direttiva sulla progettazione ecocompatibile;
- Il forum consultivo ECODESIGN rimane in vigore per queste misure;
- Per l'adozione di tali misure resta la procedura del COMITOLGY;
- I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.



Lighting Open Day – VIII Edizione, 13 marzo 2024





# CENNI

Alcuni elementi del prossimo Regolamento





# Art. 1.2 Scopo

- Il regolamento **si applica** a **qualsiasi bene materiale** immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi

- **non si applica:**

- (a) alimenti
- (b) mangimi
- (c) medicinali per uso umano
- (d) medicinali
- (e) piante, animali e microrganismi viventi;
- (f) prodotti di origine umana;
- (g) prodotti di piante e animali direttamente connessi alla loro futura riproduzione.
- (g bis) veicoli




# Art. 2 Definizioni

- (1) **'product'** è **qualsiasi bene materiale** immesso sul mercato o messo in servizio;
- (2) **'component'** è **un prodotto** destinato ad essere incorporato in un altro prodotto;
- (3) **'intermediate product'** è un prodotto che richiede un'ulteriore fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto ai clienti;
- (12) **'life cycle'** sono le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita di un prodotto, consistenti nell'acquisizione o nella generazione di materie prime a partire da risorse naturali, nella pre-lavorazione, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nell'ammodernamento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo e nella fine del ciclo di vita;
- (14) **'environmental impact'** qualsiasi modifica dell'ambiente, negativa o benefica, risultante, in tutto o in parte, da un prodotto durante il suo ciclo di vita;



# Art. 2 Definizioni

- (16) **'remanufacturing'** è un processo in cui un nuovo prodotto è fabbricato a partire da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui viene apportata almeno una modifica che incide in modo sostanziale sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo del prodotto.
- (17) **'upgrading'** sono le azioni intraprese per migliorare la funzionalità, le prestazioni, la capacità, la sicurezza o l'estetica di un prodotto;
- (18) **'refurbishment'** sono le azioni effettuate per preparare, pulire, collaudare, riparare e, se necessario, riparare un oggetto che è un rifiuto o un prodotto al fine di ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso previsto e della gamma di prestazioni originariamente concepite in fase di progettazione al momento della sua immissione sul mercato;



# Art. 2 Definizioni

- (20) **'repair'** è una o più azioni effettuate per riportare un prodotto o un rifiuto difettoso in condizioni tali da soddisfare l'uso previsto;
- (20a) **'Premature obsolescence'** è una caratteristica di progettazione del prodotto o un intervento successivo che fa sì che il prodotto diventi non funzionante o meno performante senza che ciò sia il risultato della normale usura.
- (21) **'durability'** la capacità di un prodotto di mantenere nel tempo la sua funzione e le sue prestazioni in determinate condizioni di uso, manutenzione e riparazione.
- (22) **'reliability'** la probabilità che un prodotto funzioni come richiesto in determinate condizioni per un determinato periodo di tempo senza che si verifichi un evento che comporti la mancata consegna di una funzione primaria o secondaria del prodotto;



# Art. 2 Definizioni

(23) **‘environmental footprint’** è una quantificazione dell'impatto ambientale di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, in relazione a una singola categoria di impatto ambientale o a un insieme aggregato di categorie di impatto basate sul metodo dell'impronta ambientale dei prodotti o su altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e adottati o attuati dalla Commissione in altri paesi dell'Unione legislazione;

(24) **‘Product Environmental Footprint method’** è il metodo di valutazione del ciclo di vita per quantificare l'impatto ambientale dei prodotti istituito dalla [raccomandazione \(UE\) 2021/2279](#);



# Art. 2 Definizioni

(25) '**carbon footprint**' è la somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotti, espressa in CO<sub>2</sub> equivalenti e basata su una valutazione del ciclo di vita utilizzando la singola categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

(25a) '**material footprint**' è la quantità totale di materie prime estratte per soddisfare la domanda di consumo finale;

(28) "**substance of concern**" è una sostanza che:

c) incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali contenuti nel prodotto in cui è presente;

a) soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificato conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure ... →

REACH



# Art. 2 Definizioni

sulla classificazione, l'etichettatura  
e l'imballaggio delle sostanze e  
delle miscele (CLP)

- (b) è classificata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi o categorie di pericolo:
- cancerogenicità categorie 1 e 2,
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2,
- tossicità per la riproduzione categorie 1 e 2;
- Interferenza endocrina per la salute umana di categoria 1 e 2;
- Interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2;
- Proprietà Persistenti, Mobili e Tossiche o Molto Persistenti, Molto Mobili;
- Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti, molto bioaccumulabili;




## Art. 2 Definizioni

- sensibilizzazione respiratoria di categoria 1,
- sensibilizzazione cutanea categoria 1,
- pericolo cronico per l'ambiente acquatico di categoria da 1 a 4,
- pericoloso per lo strato di ozono,
- tossicità specifica per organi bersaglio – categorie di esposizione ripetuta 1 e 2,
- tossicità specifica per organi bersaglio – categorie di esposizione singola 1 e 2; o
- sostanze regolamentate a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio → ***relativo agli inquinanti organici persistenti***



# Art. 2 Definizioni

- (29) **'product passport'** un insieme di dati specifici di un prodotto che comprende le informazioni specificate nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4 e che è accessibile per via elettronica tramite un supporto dati conformemente al capo III;
- (30) **'data carrier'** è un simbolo lineare di codice a barre, un simbolo bidimensionale o un altro supporto di acquisizione automatica dei dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;
- (31) **'unique product identifier'** è una stringa univoca di caratteri per l'identificazione dei prodotti che consente anche un collegamento web al passaporto del prodotto;
- (32) **'unique operator identifier'** è una stringa univoca di caratteri per l'identificazione dei soggetti coinvolti nella catena del valore dei prodotti;



# Art. 2 Definizioni

- 35 bis) "**customer**" è una persona fisica o giuridica che acquista, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio, indipendentemente dal fatto che agisca o meno per scopi estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 35 ter) "**consumer**" è un consumatore come definito all'articolo 2, punto 2), della Direttiva (UE) 2019/771;
- (36) "**consumer product**" è qualsiasi prodotto, esclusi i componenti e i prodotti intermedi, destinato principalmente ai consumatori;
- (37) "**unsold consumer product**" è qualsiasi prodotto di consumo che non è stato venduto, comprese le eccedenze, le scorte eccessive e i fondi a magazzino, compresi i prodotti restituiti da un consumatore in vista del diritto di recesso a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2011/83/UE o, se del caso, durante un periodo di recesso più lungo previsto dall'operatore economico;



# Art. 3 Libera circolazione

- Per poter essere immessi sul mercato UE, i prodotti devono soddisfare i requisiti fissati negli atti delegati
- Gli Stati membri non possono impedire l'immissione sul mercato dei prodotti che pur rispettando i suddetti atti delegati non dovessero soddisfare requisiti nazionali di prestazione, in relazione ai parametri elencati nell'**Annex I** → *rif. Esempio della Francia e le sue etichette ambientali nazionali che vengono abolite*
- Agli Stati membri **non è preclusa la possibilità di stabilire requisiti minimi di prestazione energetica** (di prodotto e d'impianto) stabiliti in attuazione della direttiva **2010/31/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva NON ad armonizzazione totale, ogni Stato membro i Ha introdotto i suoi requisiti ...

## 5.3.4 Impianti di illuminazione

1. Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), **in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE**. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

# Art. 4 Requisiti Ecodesign

- La Commissione integra il regolamento ESP stabilendo specifiche ECODESIGN dei prodotti al fine di migliorarne la sostenibilità ambientale.
- Tali atti delegati comprendono almeno gli elementi elencati all'articolo 7 bis.

→ *prossima Slide*

- Il potere di adottare atti delegati per stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile comprende **la possibilità di stabilire che non devono essere fissati requisiti di prestazione, né obblighi di informazione o requisiti di prestazione o d'informazione** per determinati **parametri specifici di prodotto** di cui **all'allegato I** se una prescrizione relativa a tale specifico parametro di prodotto avrebbe un impatto negativo sulle specifiche di progettazione ecocompatibile considerate per tale gruppo di prodotti



# Art. 7bis Misura d'implementazione

Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 4 specificano almeno i seguenti elementi:

(a) la definizione del gruppo o dei gruppi di prodotti interessati e le descrizioni dei prodotti;	Quando il presente regolamento è complementare al CPR, l'atto delegato specifica la procedura di valutazione della conformità, compresi, se del caso, i sistemi previsti a norma di una misura a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, tenendo conto delle caratteristiche del gruppo di prodotti, delle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile e dei costi per gli operatori economici.
(b) le specifiche ECODESIGN dei gruppi di prodotti interessati, compreso l'elenco dei codici delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le descrizioni dei prodotti;	
(c) se del caso, i parametri per i quali la Commissione dichiara esplicitamente che non sono necessarie specifiche ECODESIGN a norma dell'articolo 4.	Prescrizioni relative alle informazioni che i fabbricanti devono fornire e gli elementi della documentazione tecnica per consentire la verifica della conformità del prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile.
(d) le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare ; se del caso, i requisiti per l'uso di strumenti digitali	(h) la durata del periodo transitorio durante il quale gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle misure nazionali in vigore nel loro territorio alla data di entrata in vigore dell'atto delegato.
(e) se del caso, i metodi transitori, le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o le specifiche comuni da utilizzare;	
(f) il formato, le modalità e l'ordine in cui devono essere rese disponibili le informazioni necessarie per la verifica della conformità.	
(g) il modulo di valutazione della conformità. Se il modulo da applicare è diverso da quello di cui all'allegato IV, i fattori che hanno portato alla scelta di tale procedura specifica.	i) la data per la valutazione e la revisione dell'atto delegato.

Se per lo stesso prodotto debbano essere utilizzati moduli di valutazione della conformità diversi di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE a norma di un'altra normativa dell'Unione, per la specifica di progettazione ecocompatibile in questione prevale il modulo definito nell'atto delegato ESPR



# Art. 5 Requisiti ECODESIGN

(a) durability	(ha) water use and water efficiency
(b) reliability	(i) resource use and resource efficiency
(c) reusability	(j) recycled content
(d) upgradability	(k) possibility of remanufacturing
(e) reparability	(ka) possibility of recycling
(f) possibility of maintenance and refurbishment	(l) possibility of recovery of materials
(g) presence of substances of concern	(m) environmental impacts, including carbon and environmental footprint
(h) energy use and energy efficiency	(n) expected generation of waste





# Annex I – Parametri dei prodotti ESPR

- (a) durabilità e l'affidabilità del prodotto o dei suoi componenti,
- (b) facilità di riparazione e manutenzione
- (c) facilità di aggiornamento, riutilizzo, ri-fabbricazione e ricondizionamento
- (d) progettazione per il riciclaggio, facilità e qualità del riciclaggio
- (e) evitare soluzioni tecniche dannose per il riutilizzo, l'aggiornamento, la riparazione, la manutenzione, il ricondizionamento, la ri-fabbricazione e il riciclaggio di prodotti e componenti
- (f) l'uso di sostanze, e in particolare l'uso di sostanze che destano preoccupazione
- (g) l'uso o il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita
- (h) l'uso o il contenuto di materiali riciclati e il recupero di materiali, comprese le materie prime critiche
- h) bis) l'uso o il contenuto di materiali rinnovabili sostenibili

(1 di 3)





# Annex I – Parametri dei prodotti ESPR

- i) peso e volume del prodotto e dell'imballaggio e il loro rapporto
- j) l'inclusione di componenti usati
- k) materiali di consumo necessari per un uso e manutenzione adeguati (resa, durata tecnica, riutilizzo, riparazione e ri-fabbricazione, efficienza delle risorse, interoperabilità
- l) Impatto ambientale – **Footprint Ambientale di Prodotto (PEF)**
- m) Carbon *Footprint* del prodotto
- m) bis) *Material Footprint* del prodotto
- n) rilascio di microplastiche e nanoplastiche
- o) emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita
- p) quantità di rifiuti prodotti, quelli di plastica e di imballaggio, la facilità di riutilizzo, e quantità di rifiuti pericolosi prodotti



(2 di 3)



# Annex I – Parametri dei prodotti ESPR

q) **prestazioni funzionali** e le condizioni d'uso, le capacità di esecuzione dell'uso previsto, le precauzioni d'uso, le competenze richieste, la compatibilità con altri prodotti o sistemi

q quater) progettazione leggera, espressa attraverso

- la riduzione del consumo di materiale,
- l'ottimizzazione del carico e delle sollecitazioni delle strutture,
- l'integrazione di funzioni all'interno del materiale o in un unico componente del prodotto,
- l'uso di materiali a bassa densità o ad alta resistenza e di materiali ibridi, per quanto riguarda il risparmio di materiale, il riciclaggio e altri aspetti di circolarità, nonché la riduzione dei rifiuti.



(3 di 3)

# Art. 7.6 Requisiti d'informazione

- Quando è disponibile un «**passaporto del prodotto**», le informazioni richieste sono fornite in tale documento e, se necessario a titolo complementare, sono fornite in uno o più dei seguenti modi:
  - sul prodotto stesso;
  - sull'imballaggio del prodotto;
  - sull'etichetta di cui all'articolo 14 (***NON su Energy Label!***);
  - in un manuale dell'utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;
  - su un sito web o un'applicazione ad accesso libero.
- Le informazioni che consentono la tracciabilità delle «**sostanze che destano preoccupazione**» sono fornite sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto



# Artt. 8-13 Passaporto (digitale) di prodotto

Articolo 8 **Passaporto del prodotto** (seguirà mediante atto delegato):

- I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se è disponibile un passaporto del prodotto
- Possono essere istituiti uno o più supporti di dati
- Saranno disponibili il layout e il supporto dati
- diverso livello di accesso alle informazioni DPP
- giocatori che possono accedere all'inserimento dei dati del DPP
- tempo di disponibilità dei dati DPP (almeno la durata prevista del prodotto)
- Tracciabilità dei prodotti lungo la catena del valore
- Esenzione per i prodotti che non presentano le specifiche tecniche del PP o che sono già stati inclusi in altre banche dati e che hanno già raggiunto l'obiettivo del DPP



# Artt. 8-13 Passaporto (digitale) di prodotto

## Articolo 9 **Requisiti generali per il PP :**

- collegato tramite un supporto dati a un identificatore del prodotto univoco e permanente
- Il supporto dati deve essere fisicamente presente sul prodotto/imballaggio/documentazione che accompagna il prodotto
- formato interoperabile e leggibile meccanicamente
- i dati personali del cliente non saranno memorizzati nel PP senza il consenso esplicito
- Il Fornitore invia ai rivenditori e ai mercati online una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo univoco del prodotto, a seconda dei casi, per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti
- Il Fornitore deve inoltre rendere disponibile una copia di backup del passaporto del prodotto tramite un fornitore di servizi DPP di terza parte, indipendente e certificato



# Artt. 8-13 Passaporto (digitale) di prodotto

## Articolo 12 **registro del passaporto del prodotto**:

- Entro **2 anni** dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione istituisce e gestisce un registro digitale ("il registro") che conserva in modo sicuro almeno
  - l'identificativo univoco del prodotto,
  - l'identificativo univoco dell'operatore e
  - gli identificativi univoci del complesso.
- Nel caso di prodotti destinati ad essere vincolati al regime doganale di «**immissione in libera pratica**», il registro memorizza anche il codice merceologico del prodotto.
- Il registro conserva inoltre gli identificativi univoci delle **batterie** di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.



# Artt. 8-13 Passaporto (digitale) di prodotto

## Articolo 13 **controlli doganali in relazione al passaporto di prodotto:**

- La Commissione interconnette il registro con lo scambio di certificati dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), per uno scambio automatizzato di informazioni con i sistemi doganali nazionali.
- L'interconnessione sarà operativa entro **quattro anni** dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione relativo al registro
- La persona che intende vincolare un prodotto al regime doganale «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione di tale prodotto (rif. art. 12); tale obbligo si applica a decorrere dal momento in cui il registro sarà operativo



# Art. 68 Sanzioni

- Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
- Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto, a seconda dei casi:
  - a) la natura, la gravità e la durata dell'infrazione;
  - b) se del caso, il carattere intenzionale o colposo dell'infrazione;
  - c) la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, come indicato ad esempio dal fatturato totale della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
  - d) i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;



# Art. 68 Sanzioni

- e) il danno ambientale causato dall'infrazione;
  - f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per mitigare o rimediare al danno causato;
  - g) il carattere ripetitivo o singolo dell'infrazione;
  - h) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso di specie.
- Gli Stati membri possono imporre almeno le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:
    - a) Multe;
    - b) Esclusione limitata nel tempo dalle procedure di appalto pubblico.
  - Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e le eventuali successive modifiche che le riguardano.

Ma questa novità non apre ad ulteriori possibili contenziosi?

# Attività in corso LightingEurope

## LE preparation for SLR / ELR discussions

**LE is getting ready to be in the driving seat for the next SLR / ELR**

Already internal positions on:

- Repairability
- Lifetime
- Energy efficiency requirements
- Lighting controls
- Quality (Stroboscopic and flickering)
- Control gears
- Dimming
- Stand-by power
- CRI
- Exemptions

In October we kicked-off discussions on:

- Critical Raw Materials
- Recycled content
- Energy labelling
- Information requirements

**ECOM expected to start their work at the end of 2024 - final rules expected by approx. 2028**

**2028 expected by approx. 2028**



# Credits and sources

- EP [Legislative Train Schedule](#) Eco-design requirements for sustainable products - In “A European Green Deal”
- EP Legislative Observatory, [Procedure file on ecodesign requirements for sustainable products](#), 2022/0095(COD)
- European Parliament, ENVI Committee, [Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for setting eco-design requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC](#), 6 December 2022.
- The other amendments tabled by ENVI MEPs can be found [here](#) and [here](#) (two distinct files)
- Council of the EU, [General Approach](#), 22 May 2023

Visit the European Parliament homepage on [circular economy](#)





# assil

Associazione Nazionale  
Produttori Illuminazione



*Grazie per l'attenzione!*

mailto: [tecnico@assil.it](mailto:tecnico@assil.it)

## Trending topics tecnici nel mondo dell'illuminazione

---

VIII Edizione, 13 marzo 2024